

PENALE TRIBUTARIO

Quando può ritenersi configurata la condotta di autoriciclaggio?

di Angelo Ginex

Il **reato di autoriciclaggio** è disciplinato dall'[articolo 648-ter.1 c.p.](#), secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di **sostituzione, trasferimento o impiego** in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative **di denaro, beni o altre utilità** che **ostacoli** concretamente l'identificazione della loro **provenienza delittuosa**.

Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:

1. per **sostituzione**, quale ipotesi classica di "lavaggio di denaro sporco", si intende lo **scambio del provento illecito con un bene diverso**;
2. per **trasferimento** si intende lo **spostamento del bene nel patrimonio altrui**, sia fisico che giuridico;
3. per **impiego**, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono **tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento**.

Si precisa altresì che:

- l'**attività economica o imprenditoriale** consiste in un'attività di carattere patrimoniale, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi ex [articolo 2082 cod. civ.](#),
- l'**attività finanziaria** è da ricondurre alla intermediazione finanziaria disciplinata dal **Lgs. 58/1998** e
- l'**attività speculativa** si concreta in qualsiasi operazione volta ad ottenere un vantaggio o a realizzare uno sfruttamento a danno di altri soggetti.

Tralasciando l'**oggetto della condotta**, termine che ricomprende tutto ciò che è suscettibile di avere un'utilità economica, l'**elemento più rilevante** è probabilmente rappresentato dalla **idoneità** dell'attività di sostituzione, trasferimento o impiego **ad ostacolare concretamente l'accertamento della provenienza delittuosa** di denaro, beni o altre utilità.

Ciò significa che **in mancanza di una simile modalità comportamentale è esclusa la configurabilità del reato di autoriciclaggio**, atteso che il legislatore richiede che la condotta incriminata sia dotata di particolare capacità dissimulatoria.

Dunque, in presenza di tutti gli elementi sopra indicati, può ritenersi configurato il **reato di autoriciclaggio**, il quale contempla **due ipotesi**:

1. la prima, **più grave**, prevede, se il reato presupposto è punito con la reclusione pari o

- superiore nel massimo a 5 anni, la **reclusione da 2 a 8 anni** e la **multa da 5.000 a 25.000 euro** (nei confronti dell'ente, inoltre, si applicano la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote e, in presenza dei presupposti, le sanzioni interdittive);
2. la seconda, **più attenuata**, prevede, se il reato presupposto è punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la **reclusione da 1 a 4 anni** e la **multa da 2.500 a 12.500 euro** (nei confronti dell'ente, inoltre, si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e, in presenza dei presupposti, le sanzioni interdittive).

Si applicano comunque le **pene più pesanti**, anche a fronte di reati presupposto meno gravi, qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un **delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso** ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Inoltre, la pena prevista è **aumentata** quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'**attività bancaria o finanziaria** o di altra **attività professionale**, mentre è **diminuita**, fino alla metà, qualora il reo si sia **efficacemente adoperato** per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione di beni, denaro e altre utilità provenienti dal delitto.

Non sono invece **punibili** le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione** o al **godimento personale**. Allo stesso modo, la condotta non è punibile quando l'**autore del delitto** da cui il denaro o le cose provengono **non è imputabile o non è punibile** ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Per quanto concerne, poi, il **termine di prescrizione**, si rileva che ai sensi dell'[articolo 158, comma 1, c.p.](#) esso decorre dal momento in cui il reato è consumato ed è pari, sulla base di quanto previsto dagli [articoli 157, comma 1, e 161 c.p.](#):

1. a **8 anni per l'ipotesi più grave** (10 anni in caso di interruzione);
2. a **6 anni per l'ipotesi più attenuata** (7 anni e 6 mesi in caso di interruzione), laddove la stessa sia considerata come fattispecie autonoma.

Da ultimo, si rileva che, in caso di condanna o patteggiamento, **è sempre ordinata la confisca dei beni** che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato, **ovvero la confisca dei beni per un valore equivalente** al prodotto o al profitto quando l'individuazione non sia possibile.

Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO E LE NOVITÀ DEL D.LGS. 90/2017

Scopri le sedi in programmazione >